

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Sentenza non definitiva: è definitiva per i punti di cui si occupa?**

*Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, e non anche la modificabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è già stato deciso.*

**Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 16.6.2014, n. 13621**

*...omissis...*

### 3.1. Il primo motivo è fondato.

Costituisce insegnamento da tempo consolidato di questa Corte, che si ritrova sin dalla sentenza n. 4720 del 05/11/1977 ed è stato ribadito da Cass. sez. 3, n. 2332 del 16/02/2001, quello che afferma che "le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, poichè i singoli punti della sentenza che non definisce il processo possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne solo la non integralità della decisione della controversia e non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso".

Si rende allora necessario stabilire quali siano stati gli ambiti degli accertamenti compiuti da ciascuna delle due sentenze rese nel procedimento azionato dalla xxxxx separatamente gravate e delle relative statuizioni, onde verificare se le sovrapposizioni denunciate xxxxx effettivamente sussistano.

La L. n. 230 del 1962, art. 2, u.c., abrogata dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 11, ma qui operante "ratione temporis" in considerazione della data di stipulazione dei contratti, nella formulazione anteriore alla sostituzione operata dalla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 12, prevedeva che "Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge".

Era quindi prevista un'ipotesi generale di illegittimità configurata quando, pur a fronte della regolarità delle singole assunzioni, si operasse nella sostanza una deroga all'oggettiva esigenza di temporaneità del rapporto e potesse individuarsi nelle modalità di realizzazione, nelle causali e nella concatenazione dei contratti la finalità di fronteggiare mediante il ricorso al tempo determinato un'esigenza occupazionale stabile e quindi una fraudolenta scelta di politica aziendale delle assunzioni.

Nel caso che ci occupa, con la prima sentenza la Corte di merito aveva affermato testualmente che "attraverso le assunzioni a termine la Rai non ha colmato un vuoto di organico", e ciò considerato che i primi quattro contratti erano stati stipulati per xxxx leggera del xxxxx di Roma che non aveva mai disposto di violini, mentre per gli altri 26, stipulati per l'Orchestra sinfonica di Roma, il numero degli orchestrali utilizzati variava da concerto a concerto in relazione ai brani da eseguire ed alle scelte tecniche del Direttore d'orchestra. Con tale motivazione, a prescindere dallo specifico motivo d'appello in relazione al quale essa è stata resa, la Corte di merito ha escluso in radice la finalità elusiva nella successione delle assunzioni a termine nel senso sopra prospettato, valorizzando l'effettiva variabilità nel tempo delle esigenze occupazionali.

Tale accertamento non poteva quindi essere modificato nella sentenza definitiva, laddove l'intento fraudolento è stato desunto dalla durata pluriennale del rapporto complessivamente considerato, nonchè dalla contiguità temporale, dal numero dei contratti a termine stipulati fra le parti e dalla durata complessiva della prestazione lavorativa, ignorandosi che tale intento fraudolento non poteva che consistere nell'adozione dello strumento dei contratti a termine per fronteggiare proprio quelle esigenze occupazionali stabili la cui sussistenza era stata esclusa con la sentenza non definitiva.

Avendo la Corte di merito sostanzialmente già deciso con la motivazione sopra riportata anche sull'ultimo motivo d'appello, il giudizio così definito non poteva essere proseguito - così come è avvenuto - nella fase che si è conclusa con la sentenza definitiva.

Ricorre quindi l'ipotesi prevista dell'art. 382 c.p.c., u.c., per la cassazione senza rinvio della sentenza gravata.

4. La soluzione prospettata determina anche l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale e l'assorbimento del ricorso principale, logicamente pregiudicato dalla statuizione che viene resa.

5. Seguono la compensazione tra le parti delle spese del giudizio d'appello determinata dal particolare "iter" processuale della controversia e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo ed il ricorso principale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del giudizio d'appello e condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della xxxxxx delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---